

**Articolo 3**  
**(Compiti del Medico del Servizio sanitario)**

I. Ai fini del presente accordo si prende atto che i compiti e le attività del Medico Incaricato del Servizio sanitario sono i seguenti:

- a) igiene ambientale e degli alimenti, prevenzione sanitaria sul luogo di lavoro, assistenza nei confronti del personale dei ruoli operativi, del settore tecnico, amministrativo-contabile e tecnico-informatico nonché del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in forza presso le sedi VV.F. della Regione Abruzzo;
- b) sorveglianza sanitaria. Il medico dovrà attenersi, oltre all'applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione medica, anche alle indicazioni impartite dall'Ufficio Sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con particolare riguardo a:
  - I. tenuta e aggiornamento del libretto individuale sanitario e di rischio del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come individuate al punto a) del presente paragrafo;
  - II. valutazione degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio, cui viene sottoposto periodicamente il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al punto a) del presente paragrafo, ai fini del giudizio di idoneità al servizio d'Istituto;
- c) accertamento preventivo dell'idoneità psico-fisica e attitudinale degli aspiranti vigili del fuoco volontari ai fini dell'iscrizione nei quadri del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- d) attività medico-legale finalizzata al rilascio di attestazioni di idoneità per il conseguimento/rinnovo della patente di guida VF; infortunistica sul lavoro; malattie professionali; causalità di servizio; concessione equo indennizzo; pensionistica privilegiata; procedimenti di riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del servizio; vittime del terrorismo; vittime del dovere ed "equiparati" dei ruoli operativi, tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatico nonché del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Inoltre, tra le attività medico-legali va annoverato anche l'incarico di consulente tecnico di parte (CTP) dell'Amministrazione su conferimento degli Uffici Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, delle Direzioni Regionali VV.F. e dei Comandi Provinciali VV.F., nelle varie tipologie di contenzioso che richiedono l'intervento/partecipazione della figura di un Medico qualificato in rappresentanza dell'Amministrazione;
- e) presenza nelle Commissioni mediche ospedaliere territoriali, in qualità di componente, in rappresentanza dell'Amministrazione e su disposizione dell'Ufficio Sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quando le stesse devono pronunciarsi su idoneità al servizio, infermità o lesioni di dipendenti del C.N.VV.F.. Tale obbligo ricade, in via prioritaria, sui Medici Incaricati presso i Comandi provinciali ove ha sede la Commissione medica ospedaliera, nel caso in cui tale presenza non sia già garantita dal personale direttivo o dirigenziale del ruolo professionale dei Medici del C.N.VV.F., in servizio presso strutture dei Vigili del Fuoco ricadenti nell'ambito territoriale della Commissione medica ospedaliera;
- f) organizzazione e supervisione, in sinergia con il medico competente, dei corsi di formazione per la preparazione del personale operativo in materia di primo soccorso sanitario, con particolare riguardo alle tecniche di primo soccorso sanitario applicate dai Vigili del Fuoco (TPSS, BLS, BLS-D);
- g) organizzazione e supervisione delle attività di profilassi vaccinale ordinaria e straordinaria, generica e specifica delle malattie infettive, con relativa annotazione nel libretto individuale sanitario e di rischio del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compresa la componente volontaria;
- h) accertamento preventivo dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'abilitazione per l'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici, ove il servizio di salvataggio e antincendio non è assicurato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ricadenti nel territorio di competenza del Comando provinciale, nonché verifica della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale che è già in possesso dell'abilitazione stessa.

